

del 28/12/07  
Sentenza n. cont. 2007

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 2ª CIVILE

IRAP & TAR SU  
Prokuratore  
ex art. 2757, 4. ca. cc.  
28/12/07

composto dai signori magistrati:  
dott. Bartolomeo QUATRARO presidente  
dott. Roberto FONTANA giudice  
dott. Pierluigi FERROTTI giudice est.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 LF.  
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso notificato il 10.11.2005

DA

EQUITALLIA ESATRI SPA (GIÀ ESATRI ERAZIONE TRIBUTI SPA)  
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano, come da procura generale alle liti del 24.3.1998, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Fontana, 25.

- RICORRENTE -

E

AGENZIA DELLE ENTRATE  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso la sede distrettuale di Milano - via Freguglia, 1.

- TERZO CHIAMATO -

CONTRO

FALLIMENTO ~~Esatron Milano~~ SRL  
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bosticco, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta del 11.4.2006, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Freguglia, 10.

- RESISTENTE -


CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da allegati fogli.

1



"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *conventus reus*, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Esatri - Esazioni Tributi s.p.a., ammettere in via privilegiata al passivo del Fallimento ~~Esazioni Tributi~~ s.r.l., il credito IRAP Anno 2000 pari ad Euro 15.052,69, nonché gli interessi di mora, ex art. 30 del D.P.R. nr. 602/1973, pari ad Euro 1.970,31.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

1 

*Paolo Bosticco*  
*Marghera in Milano*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE - G.D. DOTT. PERROTTI

NEL PROCEDIMENTO PER AMMISSIONE DI CREDITO AI SENSI DELL'ART. 101 L.F.

PROMOSSO

dall'ESA-TRI s.p.a., in persona del suo delegato mag. Luigi Favè

- ricorrente -

- PER L'AMMISSIONE AL PASSIVO -

del Fallimento ~~Seco~~ S.r.l. - n. 145/2004 Trib. Milano (C.F. 076443000159) con l'avv. Paolo Bosticco

- resistente -

\* \* \*

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER IL FALLIMENTO ~~Seco~~ S.R.L.

\* \* \*

La scrivente difesa del Fallimento della n. 66697 Trib. Milano così precisa le

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Illmo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria

- respingere in tutto o in parte in quanto infondata in diritto, nonché per difetto di supporto probatorio la pretesa creditoria di cui all'istanza di ammissione al passivo formulata da Esa-Tri s.p.a.
- dichiarare in particolare che il credito per € 15.052,69, corrispondente all'Irap, non è assistito dal privilegio previsto dall'art. 2752 cod.civ.
- respingere altresì l'istanza di ammissione limitatamente all'importo di compensi e spese di € 5.433,74, trattandosi di somme non dovute

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO BOSTICCO  
VIA SALVINI N. 10 - 20122 - MILANO - Tel. 02.7600.6996 - fax 02.7600.3710  
C.F. 857PLA621671218X - P. I.V.A. 02031930182

*Bosticco*  
/

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 10.11.2005, Equitalia spa (già Esatri spa) chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento ~~Esatri Spa~~ ~~Esatri Spa~~ srl (di seguito, per brevità, ~~Esatri~~) di € 94.731,44 in via privilegiata ex artt. 2752, 2753 e 2754 cc, nonché di € 16.902,00 al chirografo; all'udienza del 31.1.2006, fissata ai sensi dell'art. 101, comma 2, II, il Curatore si opponeva all'ammissione di alcuni importi ed al riconoscimento del privilegio per l'Irap, pertanto il GD respingeva la domanda.

La ricorrente preliminarmente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Agenzia delle Entrate, quale ante impositore, limitatamente alle contestazioni relative al riconoscimento del privilegio all'Irap; il GI autorizzava la chiamata in causa del terzo.

Equitalia insisteva nelle proprie domande e chiedeva, in particolare, il riconoscimento del prelazione prevista dall'art. 2752 cc al credito tributario azionato a titolo di Irap, nonché degli interessi moratori ex art. 30 dpr n.602/1973.

Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio mediante deposito in cancelleria in data 10.10.2006 di comparsa, deducendo la natura privilegiata del credito Irap.

All'udienza del 11.4.2006, previa autorizzazione del Giudice delegato del 2.2.2006, si costituiva in giudizio il Fallimento ~~Esatri~~, contestando le pretese avversarie; evidenziava, in particolare, che il credito Irap non era assistito da alcun privilegio; non erano dovuti gli interessi moratori né le somme richieste a titolo di spese, diritti e compensi dall'Esattoria.

Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.5.2007, con assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Equitalia è in parte fondato e come tale deve essere accolto.

L'esame del merito si articolerà separatamente per ciascuna ragione di credito azionata dal ricorrente, attesa la sostanziale autonomia fattuale e giuridica di ciascuna di tali pretese.

## 1. Crediti previdenziali.

La domanda di ammissione è interamente fondata con riferimento ai crediti di natura previdenziale, dato che il Fallimento non ha svolto contestazioni in ordine all'entità degli importi azionati.

Il ricorso merita accoglimento, in particolare, anche con riferimento agli interessi dovuti su tali crediti; tale elemento accessorio del credito è stato correttamente richiesto in ragione del 50% con il privilegio ex art. 2754 cc e per la residua quota del 50% al chirografo.

Pertanto Equitalia deve essere ammessa al passivo del Fallimento ~~XXXXXX~~ per € 41.973,09 in via privilegiata ex art. 2753 cc, per € 919,41 in via privilegiata ex art. 2754 cc, nonché per la quota chirografaria degli interessi così come quantificata in domanda.

### 2. Crediti per imposte statali dirette e indirette.

Il ricorso è del pari fondato con riferimento ai crediti statali per imposte dirette ed indirette, rispetto ai quali, del pari, non vi è stata alcuna contestazione di parte resistente, neanche con riferimento alla suddivisione degli importi richiesti tra privilegio e chirografo.

Pertanto, con riferimento alle imposte dirette, Equitalia deve essere ammessa al passivo del Fallimento ~~XXXXXX~~ per € 13.072,29 in via privilegiata ex art. 2752, comma 1, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf; con riferimento all'Iva, Equitalia deve essere ammessa al passivo del Fallimento ~~XXXXXX~~ per € 16.492,69 in via privilegiata ex art. 2752, comma 3, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf.

### 3. Crediti per tributi locali - Irap e Tarsu.

Il Fallimento ha invece contestato il riconoscimento della prelazione richiesta dal ricorrente per i tributi locali, in particolare per l'Irap.

Anche sotto questo profilo il ricorso merita accoglimento, in base alle osservazioni che seguono.

È noto che vi è un vivace dibattito interpretativo in ordine al riconoscimento al credito tributario Irap del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 4, cc.

È altresì noto che sul punto è intervenuto di recente il decreto legge n. 159/2007; l'art. 39 del predetto provvedimento normativo ha difatti modificato l'art. 2752, comma 1, cc, attribuendo all'imposta regionale sulle attività produttive la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sul reddito.

In conformità alla previsione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la norma in esame ha effetto solo per l'avvenire, quindi per crediti sorti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge; nel caso di specie è quindi pacifico che la novella non sia applicabile, trattandosi di crediti Irap riferibili all'anno 2000.

In via generale, si deve escludere in radice ogni possibilità di applicazione analogica e/o estensiva delle norme in materia di privilegio, in ossequio a pacifici principi interpretativi che impongono un'applicazione della disciplina delle cause di prelazione ai soli casi tassativamente indicati dalla legge.

Il Tribunale ritiene di aderire alla tesi favorevole alla collocazione al privilegio del credito Irap, per le ragioni e nei limiti che di seguito si vanno ad illustrare, nel pieno rispetto dei sopra richiamati criteri ermeneutici che governano la disciplina dei privilegi, trattandosi di norme di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione.

L'art. 2752, comma 4, cc estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Indubbiamente l'uso della predetta espressione "legge per la finanza locale", in senso storico, sottendeva un chiaro richiamo alle disposizioni del Testo Unico per la finanza locale - RD 14 settembre 1931, n. 1175 - che, all'epoca, rappresentava il *corpus* normativo organico della materia; pertanto per le imposte, le tasse e tributi in esso previsti si intendeva riconosciuto a favore di Comuni e Province, in via generale ed indifferenziata, il privilegio stabilito dall'art. 2752 cc; con l'ovvia considerazione che le Regioni all'epoca non erano ancora state istituite, e quindi il legislatore non poteva contemplare un ente territoriale non ancora esistente.

Proprio l'originario riferimento ad un testo normativo nell'ambito del quale si esauriva la disciplina del settore della finanza locale, induce il Collegio a ritenere che la locuzione in esame non possa e non debba essere riferita esclusivamente a quel singolo e specifico testo normativo, poiché tale dicitura contiene invece un più ampio e generale richiamo ad una categoria omogenea di norme, organicamente afferente alla disciplina del settore della finanza locale.

L'intendimento del legislatore è dunque stato proprio quello di introdurre una norma idonea a garantire un raccordo con lo sviluppo dinamico e l'evoluzione della disciplina di settore, at-

Bj

traverso un riferimento a norme successive ed ulteriori, purché ascrivibili al *genus* di riferimento, in quanto regolanti la finanza locale.

È allora fuori di dubbio che la disciplina istitutiva dell'Irap - art. 3, comma 143, legge n. 662/1996 e d. lgs. n. 446/1997 - sia da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea di norme richiamate dall'art. 2752 cc con la locuzione "legge per la finanza locale"; al riguardo è opportuno evidenziare che l'art. 15, d. lgs. n. 446/1997 prevede che "l'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato" sicché è fuori di dubbio la ricomprensione delle norme in esame alla categoria indicata; ed è così peraltro spiegato il motivo del mancato espresso riconoscimento di rango privilegiato da parte della legge istitutiva dell'Irap, poiché a tale scopo era ed è già sufficiente ed adeguata la più volte richiamata generale previsione dell'art. 2752 cc.

In senso contrario alle considerazioni fin qui svolte, si è osservato che il legislatore allora non avrebbe avuto alcuna necessità di procedere ad un espresso riconoscimento del privilegio in questione con riferimento ad altri e diversi tributi locali, segnatamente comunali, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, conformemente alle specifiche disposizioni contenute nel d. lgs. n. 507/1993, anch'esse di riordino della finanza territoriale. Tuttavia detti riconoscimenti espliciti non presentano un carattere costitutivo, assumendo piuttosto un valore meramente ricognitivo del rango proprio dei predetti tributi, ai medesimi comunque già attribuito dall'art. 2752 cc, in forza della interpretazione sistematica in precedenza illustrata.

Il Tribunale osserva inoltre che l'art. 2752, comma 4, cc, nella parte in cui riconosce lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, al credito tributario per Irap, intende richiamare lo stesso privilegio previsto dal comma 1 non solo con riferimento all'oggetto, ma anche con riferimento alla sua estensione temporale; sarebbe infatti palesemente illogica una collocazione subordinata del privilegio dei crediti tributari locali ai crediti tributari dello Stato, come previsti dal comma 1, con riferimento, rispettivamente, ad un intervallo temporale potenzialmente illimitato, per la finanza locale, e per contro tassativamente circoscritto ai ruoli resi esecutivi nei due anni considerati dal comma 1, per i crediti fiscali dello Stato.

Peraltro questa interpretazione appare la più corretta anche alla luce della stratificazione temporale delle norme, dato che nel testo originario il comma 4 era collocato immediatamente dopo la disposizione che stabiliva anche la predetta estensione temporale del privilegio.

5 



Pertanto il Collegio ritiene che il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 4, cc, spetta per l'intero credito Irap azionato da Equitalia, atteso che esso si fonda su ruoli resi esecutivi nell'anno 2004; Equitalia viene quindi ammessa al passivo del Fallimento ~~per~~ per € 15.052,69 in via privilegiata ex art. 2752, comma 4, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf.

In forza di considerazioni del tutto analoghe a quelle sin qui svolte con riferimento all'Irap, deve essere riconosciuto il medesimo privilegio anche al credito per la Tarsu, con conseguente ammissione al passivo dell'ulteriore importo di € 589,39 in via privilegiata ex art. 2752, comma 4, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf.

TARSU

*4. Crediti per interessi di mora dovuti in relazione ai crediti tributari.*

Il ricorso è invece infondato con riferimento alla richiesta degli interessi di mora sui crediti tributari.

Nel caso di specie è pacifico che tutte le cartelle esattoriali sono state notificate ai contribuenti dopo la dichiarazione di fallimento. In tal caso non è ammissibile il riconoscimento di un debito per interessi ed indennità di mora sui tributi. La procedura concorsuale e la correlata cristallizzazione dei rapporti giuridici, infatti, non possono mai costituire inadempimento di obblighi di qualsiasi natura, sicché dopo il fallimento non è mai individuabile una *mora debendi* che costituisca titolo per la richiesta di interessi moratori. Una importante conferma di quanto testé osservato si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 30, dpr n. 602/1973, che prevede espressamente in materia di imposte sul reddito che gli interessi di mora decorrono soltanto a partire dalla data della notifica della cartella.

Resta ferma l'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2749 cc e 54 lf, con conseguente estensione del privilegio anche agli interessi, in misura legale e con i limiti temporali previsti dalle norme richiamate, come peraltro riconosciuti ed individuati ai precedenti punti 2 e 3 della presente sentenza.

*5. Spese di insinuazione, diritti e compensi.*

Da ultimo, il ricorso è infondato anche con riferimento alle somme richieste per spese di insinuazione, diritti e compensi, trattandosi in via del tutto pacifica di importi non opponibili alla massa dei creditori, poiché i relativi crediti sono maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.

**6. Spese di lite.**

Avuto riguardo alla natura delle questioni giuridiche trattate sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite.

FQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. accoglie in parte il ricorso e per l'effetto ammette Equitalia Esatri spa al passivo del Fallimento ~~Esatri spa~~ ~~Esatri spa~~ srl per i seguenti importi:
  - € 41.973,09 in via privilegiata ex art. 2753 cc;
  - € 919,41 in via privilegiata ex art. 2754 cc;
  - € 13.072,29 in via privilegiata ex art. 2752, comma 1, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf;
  - € 16.492,69 in via privilegiata ex art. 2752, comma 3, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf;
  - € 15.642,08 in via privilegiata ex art. 2752, comma 4, cc, oltre interessi legali con il medesimo privilegio, ove dovuti in relazione agli anni 2003 e 2004, ai sensi degli artt. 2749, comma 1, cc e 54 lf, nonché a partire dal 1.1.2005 e sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf;
  - € 15.446,95 in via chirografaria;
2. spese compensate.

Così deciso in Milano il 29 novembre 2007.

Il Presidente

(dott. Bartolomeo Quatraro)

*Bartolomeo Quatraro*

*Dott. Quatraro*

Il Giudice estensore

(dott. Pierluigi Egrotti)

*Pierluigi Egrotti*